



UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

63854 SANTA VITTORIA
IN MATENANO (FM)

AMANDOLA - FORCE - MONTEDINOVE - MONTEFALCONE APPENNINO - MONTEFORTINO - MONTELPARO
MONTEMONACO - ROTELLA - SANTA VITTORIA IN MATENANO - SMERILLO

Unione Montana dei Sibillini

COPIA

SEGNATURA

0000323|28/01/2026
|UMSIB|UM|P

DECRETO DEL PRESIDENTE

DECRETO N. 3 DEL 28.01.2026

OGGETTO: Avvio del procedimento di annullamento in autotutela del Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 23.10.2025, ai sensi dell'art. 21-novies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e contestuale sospensione dell'efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 21-quater della medesima legge. Attribuzione temporanea ad interim della Responsabilità dell'Area Amministrativa e Finanziaria.

IL PRESIDENTE

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 1 del 16.01.2026, immediatamente esecutiva, con la quale è stato espresso indirizzo favorevole all'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 23.10.2025, avente ad oggetto il trattenimento in servizio del Segretario generale dell'Ente, Dott.ssa Giuseppina Concetti, dirigente a tempo pieno e indeterminato;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 23.10.2025;

VISTO l'art. 21-novies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi, in presenza di ragioni di interesse pubblico, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità, ragionevolezza e del termine ragionevole per l'esercizio del potere;

VISTO l'art. 21-quater della medesima Legge n. 241/1990, che consente la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo qualora sussistano gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario;

CONSIDERATO CHE

- a seguito di approfondita attività istruttoria, sono emersi rilevanti profili di illegittimità del Decreto presidenziale n. 1 del 23.10.2025, analiticamente illustrati nella Relazione istruttoria allegata alla Deliberazione di Giunta n. 1/2026;
- tali profili rendono necessario ed improcrastinabile l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del predetto provvedimento;

RILEVATO

- che il trattenimento in servizio della Dott.ssa Concetti è stato disposto in assenza dei presupposti normativi richiesti e senza l'espletamento dei prescritti controlli di natura contabile e finanziaria;



AMANDOLA - FORCE - MONTEDINOVE - MONTEFALCONE APPENNINO - MONTEFORTINO - MONTELPARO
MONTEMONACO - ROTELLA - SANTA VITTORIA IN MATENANO - SMERILLO

- che il protrarsi degli effetti del provvedimento potrebbe determinare gravi e irreparabili pregiudizi per l'Ente, anche sotto il profilo della responsabilità amministrativo-contabile;

ATTESO

- che risulta preminente e indifferibile la tutela dell'interesse pubblico alla legalità dell'azione amministrativa e alla corretta gestione delle risorse dell'Unione;
- che, allo stato, la Dott.ssa Concetti opera sulla base di un provvedimento oggetto di valutazione in sede di autotutela;

RITENUTO

- di dover procedere con la massima sollecitudine all'avvio del procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-novies della Legge n. 241/1990, del Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 23.10.2025, avente ad oggetto il trattenimento in servizio della Dott.ssa Giuseppina Concetti fino al compimento del 70° anno di età, e precisamente fino al 10.11.2028;

RITENUTA

- la sussistenza di gravi ragioni, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n. 241/1990, per disporre la sospensione dell'efficacia del Decreto presidenziale n. 1 del 23.10.2025 per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento di annullamento in autotutela;

DATO ATTO CHE

- la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990, nel caso di specie, non risulta necessaria, in quanto la Dott.ssa Giuseppina Concetti, nella qualità di Segretario dell'Unione, svolgeva funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Ente ed era pienamente a conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché delle conseguenze giuridiche del provvedimento oggetto di annullamento;
- secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento non opera in senso meramente formalistico, laddove la finalità partecipativa risulti comunque realizzata, come affermato, tra l'altro:
 - dal TAR Sicilia – Catania, sez. II, 1° febbraio 2013, n. 359;
 - dal TAR Puglia – Bari, sez. III, 30 agosto 2012, n. 1624;
 - dal TAR Campania – Napoli, sez. VIII, 10 giugno 2021, n. 3924;
- la dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che la violazione delle garanzie partecipative assume rilievo solo ove l'interessato dimostri che la mancata partecipazione
-



AMANDOLA - FORCE - MONTEDINOVE - MONTEFALCONE APPENNINO - MONTEFORTINO - MONTELPARO
MONTEMONACO - ROTELLA - SANTA VITTORIA IN MATENANO - SMERILLO

- abbia inciso concretamente sull'esito del procedimento, circostanza che nel caso di specie non ricorre;

VALUTATA

- la necessità di assicurare continuità, regolarità e legalità all'azione amministrativa dell'Ente, con particolare riferimento alla gestione delle procedure amministrative e finanziarie;

RITENUTO

- di attribuire temporaneamente e *ad interim* la Responsabilità dell'Area Amministrativa e Finanziaria a un Funzionario in servizio presso l'Unione, fino alla conclusione del procedimento di annullamento e nelle more delle determinazioni degli organi competenti in ordine alla macrostruttura e ai fabbisogni dell'Ente;

VISTA

- la struttura organizzativa dell'Unione montana;

RITENUTO

- di attribuire la Responsabilità dell'Area Amministrativa e Finanziaria *ad interim* al **Dott. Alessandro Camarri**;
- di stabilire che con successivo provvedimento verrà disposto in merito riconoscimento e alla quantificazione dell'indennità spettante al Responsabile *ad interim*, stante la necessità di verificare lo stato degli stanziamenti presenti in bilancio per lo scopo;

VISTI

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Unione montana;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA

1. **di avviare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento di annullamento in autotutela del Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 23.10.2025;
2. **di disporre**, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, la sospensione dell'efficacia del Decreto del Presidente dell'Unione n. 1 del 23.10.2025, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n. 241/1990, fino alla conclusione del procedimento di annullamento in autotutela;

3. **di dare atto** che la sospensione dell'efficacia del decreto sopracitato, avente ad oggetto il trattenimento in servizio della Dott.ssa Concetti, Segretario e dirigente a tempo pieno e indeterminato dell'Unione, comporta la sospensione della stessa dal servizio;
4. **di attribuire**, in via temporanea e ad interim, la Responsabilità dell'Area Amministrativa e Finanziaria al **Dott. Alessandro Camarri**, fino alla conclusione del procedimento di annullamento;
5. **di dichiarare** il presente Decreto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere;
6. **di trasmettere** il presente atto al Segretario dell'Unione per gli adempimenti di competenza;
7. **di comunicare** il presente Decreto alla Dott.ssa Giuseppina Concetti;
8. **di comunicare** il presente Decreto alla Giunta dell'Unione;
9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito istituzionale, ai sensi della normativa vigente.

Santa Vittoria in Matenano 28/01/2026

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Francesca Grilli

